

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 126 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Manuel Maria PAIVA RAPOSO AHRENS TEIXEIRA avente ad oggetto la seguente condotta:

MANUEL MARIA PAIVA RAPOSO AHRENS TEIXEIRA, calciatore richiedente il tesseramento per la Polisportiva Lombardia Uno S.r.l. S.D., e comunque soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società appena citata, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 2.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società Polisportiva Lombardia Uno S.r.l. S.D., dichiarato in maniera non veridica di non essere mai stato tesserato per una società affiliata ad una Federazione estera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Manuel Maria PAIVA RAPOSO AHRENS TEIXEIRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Manuel Maria PAIVA RAPOSO AHRENS TEIXEIRA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina